



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi Montalcini”

## Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado

Via Papa Giovanni XXIII N.5 - 31044 Montebelluna (TV)

Circ. 266

Montebelluna, lì 30 maggio 2017

Al personale ATA  
ICS “Rita Levi Montalcini”

Oggetto: **Collocamento in ferie – a.s. 2016-17**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 2087 del Codice Civile secondo il quale il datore di lavoro è tenuto a consentire la fruizione del periodo di ferie ai lavoratori;

VISTO l’art. 2109 del Codice Civile, secondo il quale è l’Amministrazione a fissare i termini di fruizione delle ferie dei lavoratori, assegnandole contemperando le esigenze dell’Amministrazione medesima con quelle del lavoratore;

VISTO l’art. 13 co. 10 del CCNL Scuola vigente, secondo il quale solo in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo;

VISTO il D.L. 95/06.07.2012 convertito con legge 135/07.08.2012, che stabilisce l’impossibilità di monetizzare le ferie, e quindi l’obbligo della loro fruizione (obbligo derivante quindi da giurisprudenza consolidata – e.g. Cass. Civ. sez. Lav. 7836/19.03.2003, Cass. 10173/02.08.2000, Cass. 5624/05.05.2000, Cass. 2231/13.03.1997 ecc.);

VISTO l’art. 16 della Circolare del Ministero del Lavoro n° 8/03.03.2005, secondo il quale un periodo di ferie di almeno due settimane deve essere fruito in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore;

VISTO il parere ARAN SCU\_083/06.05.2014 secondo il quale anche nel caso in cui la settimana lavorativa sia articolata su cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie;

VISTO l’art. 13 co. 5 del CCNL Scuola vigente, secondo il quale nell’ipotesi che la settimana sia articolata su cinque giorni lavorativi, i giorni di ferie goduti vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno;

RITENUTO indispensabile che il personale a tempo determinato completi anche il recupero delle frazioni giornaliere di servizio già prestate ai sensi dell’art. 54 co. 4 del CCNL Scuola entro e non oltre la scadenza del contratto;

SENTITO il parere del Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi

TENUTO CONTO, a mente della Sentenza del Pretore di Milano del 20.01.1999, delle seguenti comprovate esigenze dell’Amministrazione:

- chiusura di tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia dall’8 luglio al 27 agosto 2017, salvo esigenze straordinarie;
- chiusura di tutti i plessi della Scuola Primaria dal 1° luglio 2017 al 27 agosto 2017, salvo esigenze straordinarie;
- apertura della Scuola Secondaria di primo grado dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal 3 luglio 2017 al 31 agosto 2017, con:
  - presenza di due collaboratori scolastici, salvo esigenze straordinarie;
  - presenza di almeno un assistente amministrativo, salvo esigenze straordinarie;
  - presenza almeno di un secondo assistente amministrativo nei periodi destinati alla gestione delle chiamate dirette e della definizione dell’organico di fatto (dal 20 luglio al 4 agosto 2017)
  - presenza del DSGA o del suo sostituto.

VISTE le proposte non vincolanti di fruizione delle ferie relative all'a.s. 2016/17 depositate entro la scadenza prescritta del 27 maggio 2017 dal personale ATA;  
CONSIDERATA la Sentenza della Corte di cassazione n° 7951 del 12.06.2001 secondo la quale l'esatta determinazione del periodo feriale spetta unicamente al Dirigente quale estrinsecazione generale del potere organizzativo e direttivo dell'impresa  
VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 66 del 2003, che espressamente stabilisce come le ferie sono disposte "nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro";

## D E C R E T A

**il collocamento in ferie del personale ATA per l'a.s. 2016/17 come da prospetti allegati, che riportano anche le giornate di fruizione delle cc.dd. "festività soppresse" e dei cc.dd. "recuperi".**

Nel periodo compreso fra il 10 luglio 2017 e il 25 luglio 2017, eventuali collaboratori ordinariamente assegnati ad un plesso della scuola dell'infanzia, presteranno servizio nella sede della scuola secondaria di primo grado.

Nel periodo compreso fra il 3 luglio 2017 e il 25 luglio 2017, eventuali collaboratori ordinariamente assegnati ad un plesso della scuola primaria presteranno servizio nella sede della scuola secondaria di primo grado. Fanno eccezione la sig.ra Martinelli Annalisa che il 3 e 4 luglio 2017 presterà servizio nel plesso "L'Aquilone" e la sig.ra Bonetto Teresa che il 5, 6 e 7 luglio 2017 presterà anch'ella servizio nel plesso "L'Aquilone".

Ciascun dipendente riceverà, a breve, un prospetto riassuntivo individuale di ferie, festività soppresse, recuperi maturati, fruiti e da fruire.

La DSGA e le collaboratrici scolastiche interessate sono tenute ad organizzare il passaggio temporaneo di consegne, laddove presteranno servizio in un plesso diverso da quello ove usualmente sono assegnate.

La DSGA e gli assistenti amministrativi sono tenuti ad organizzare il passaggio temporaneo di consegne, stante la necessità di presidiare un ufficio talvolta distinto da quello cui ordinariamente sono assegnati, al fine di garantire la continuità del servizio ed ogni adempimento correlato.


In caso di comprovate esigenze di carattere eccezionale e straordinario, a mente della sentenza della Corte Costituzionale n° 543 del 19.12.1990, l'Amministrazione potrà disporre il rientro in servizio del personale destinatario del presente decreto, ricercando per quanto possibile il consenso degli interessati, derogando in tal caso dall'obbligo di godimento infra-annuale delle ferie.

Vista la necessità di garantire la presenza continuativa della DSGA o della sua sostituta, sussistono le particolari esigenze di servizio di cui all'art. 13 co. 10 del CCNL Scuola vigente. Ne consegue che per DSGA e sostituta è disposto il differimento di sei giornate di ferie ciascuna all'anno scolastico successivo, da fruire tassativamente entro il 30 aprile 2018 e previo accordo con il Dirigente.

Il personale potrà proporre all'Amministrazione eventuali scambi paritari, che verranno accolti a condizione che il presidio dei vari fabbricati dell'Istituto sia garantito come nel preambolo della presente nota.

Per chiarimenti, i destinatari della presente si potranno rivolgere al referente per il procedimento.

Il Dirigente Scolastico Reggente  
(Ing. Ezio Toffano)



Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/1993

*Referente per il procedimento: A.A/L.S.U. Giorgio Pedron*

**COD. MECC.: TVIC883004 – C.F. 92035630265 - Email : [tvic883004@istruzione.it](mailto:tvic883004@istruzione.it)/[infoics@icmontebelluna1.it](mailto:infoics@icmontebelluna1.it)**

**PEC: [tvic883004@pec.istruzione.it](mailto:tvic883004@pec.istruzione.it) sito: [www.icritalevimentalcinimontebelluna.it](http://www.icritalevimentalcinimontebelluna.it)**

Tel. ☎: 0423 22284 - Fax 📠: 0423 608820